

Nota n. 36 del 13/10/2023

Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea che modificano gli orientamenti EBA/GL/2022/01 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (orientamenti in materia di possibilità di risoluzione) al fine di introdurre una nuova sezione relativa ai *test* sulla possibilità di risoluzione

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti che modificano gli orientamenti EBA/GL/2022/01 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (orientamenti in materia di possibilità di risoluzione) al fine di introdurre una nuova sezione relativa ai *test* sulla possibilità di risoluzione (EBA/GL/2023/05).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità Bancaria Europea.

1. **Destinatari:** banche (significative e meno significative) e SIM di cui all'art. 55-bis del D. Lgs. 58/1998 che sono soggette alla valutazione delle possibilità di risoluzione in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (BRRD). Gli orientamenti non si applicano agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, gli orientamenti si applicano al livello di ciascun gruppo di risoluzione e, se del caso, anche a livello individuale. La sezione 4.6 e la sezione 4.7 si applicano anche al livello delle filiazioni transfrontaliere che non sono entità soggette a risoluzione, qualora il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 *septies* della direttiva 2014/59/UE superi l'importo sufficiente per garantire che le perdite siano assorbite in conformità del primo comma, lettera a), dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 2, di tale direttiva.
2. **Data:** gli orientamenti saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli orientamenti si applicano entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione con la nuova strategia di risoluzione, ad eccezione della sezione 4.6 che si applica entro un anno da tale data.
3. **Disposizioni di riferimento:** Articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, articolo 10 del Regolamento (UE) 806/2014, art. 60-bis.3 del D. Lgs. 58/1998.
4. **Oggetto:** [Orientamenti che modificano gli orientamenti EBA/GL/2022/01 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE \(orientamenti in materia di possibilità di risoluzione\) al fine di introdurre una nuova sezione relativa ai *test* sulla possibilità di risoluzione.](#)